

RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE
ACCORDO e REGOLAMENTO

Le sottoscritte associazioni imprenditoriali:

Associazione Costruttori Edili Complementari della Provincia di Modena,
Collegio imprenditori edili API Modena,
C.N.A. Assoedili Modena,
Lega provinciale Cooperative di Modena,
Unione Provinciale Cooperative di Modena,
ANAEPA Confartigianato Lapam
A.G.C.I.

e

le Organizzazioni Sindacali Fillea Cgil Filca Cisl-FeNeal Uil di Modena,

Visto

quanto previsto nei rispettivi contratti di lavoro e Accordi in materia di rappresentante dei lavoratori alla Sicurezza Territoriale;

visto il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 che regola alcuni principi generali di prevenzione in tema di rappresentanza dei lavoratori per gli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salute sul luogo di lavoro,

convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dovrà essere designato o eletto dai lavoratori dipendenti delle imprese territorialmente interessate.

Il RLST sarà nominato all'esterno e qualora sia lavoratore dipendente di una impresa del settore, potrà essere individuato nelle imprese fino a 15 dipendenti con almeno 5 dipendenti in forza.

I nominativi dei RLST così eletti o designati saranno formalmente comunicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori al CTP di Modena.

Il RLST, comunque espresso, deve essere in grado di espletare il proprio mandato sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità; a tal fine dovrà frequentare appositi corsi formativi e di aggiornamento.

Il RLST non può svolgere attività di natura sindacale.

La durata dell'incarico è di tre anni.

E' facoltà delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, sentito il parere dei lavoratori, sostituire il RLST anche prima dello scadere del triennio.

[Handwritten signatures and initials]

1

2

PP

Al

Alla scadenza del triennio i singoli RLST possono essere riconfermati..

Il RLST esplicherà esclusivamente i compiti di legge e di contratto e potrà avvalersi dell' apporto tecnico del C.T.P. territoriale.

ART.2

Il RLST svolgerà le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese territorialmente interessate.

Al RLST vengono attribuiti tutti i compiti previsti dal Decreto Legislativo n.626/94.art. 19.

L'attività di conoscenza, di consultazione e formulazione di pareri, previste dall'art. 19 comma c) e seguenti della 626/94 e D.lgs 494/96, verrà svolta presso la sede dell'azienda o unità produttiva o presso altra sede di volta in volta individuata dalle parti interessate.

Le aziende pertanto dovranno attivare il RLST nei casi previsti dalla legge, eventualmente anche tramite il CTP utilizzando l'apposito modulo allegato.

ART.3 ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Relativamente alla possibilità di accedere ai luogo di lavoro si procede sulla base delle indicazioni sotto evidenziate:

1. * L'accesso ai luoghi di lavoro del RLST avviene previa comunicazione e accordo con l'impresa, la quale potrà avvalersi dell'assistenza dell' Associazione a cui è iscritta o alla quale conferisce mandato.
2. Entro sette giorni dal ricevimento della richiesta scritta l'impresa interessata o l'Associazione a cui aderisce, deve fissare l'appuntamento per consentire l'accesso ai luoghi di lavoro.
3. In caso di mancata conferma, nei termini previsti, il RLST procederà comunque, nell'ambito delle attribuzioni di legge, all'esercizio delle sue funzioni.
4. I termini complessivi delle precedenti procedure sono ridotti a tre giorni per emergenze che attengano al pregiudizio della sicurezza dei lavoratori, fermi restando i diritti del lavoratore in caso di pericolo grave ed immediato.

Alla fine del mese il RLST redige un rapporto dell'attività svolta e delle consultazioni, da consegnare al CTP territoriale.

ART.4 CONTROVERSIE

Ogni divergenza sorta tra il RLST e l'impresa deve essere sottoposta al C.T.P. in qualità di organo di prima istanza che la sottopone alla Commissione per le controversie.

Ogni controversia va segnalata alle Organizzazioni stipulanti.

B
ES

3
M.

3
P.P.

ART.5

Per l'espletamento dei compiti attribuiti dalla legge 626/94, 494/96, si provvede mediante un contributo che verrà stabilito dalle parti in sede di contrattazione provinciale.

ART.6 DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo di carattere sperimentale, ha validità triennale


Qualora non sia disdettato da una delle parti, con lettera raccomandata; almeno sei mesi prima della scadenza, si intende rinnovato.


Modena li 11/03/98


* Nota a verbale

Per le imprese aderenti alla Confartigianato- Lapam, l'accesso ai luoghi di lavoro del RLST avviene, previa comunicazione scritta alla associazione stessa, la quale concorderà con l'impresa interessata nei termini fissati al successivo punto 2) il giorno dell'incontro.


Modena li 14/3/98


Associazione Costruttori Edilizi Complementari della Provincia di Modena, 

Collegio imprenditori edili API Modena, 


C.N.A. Assoedili Modena, 


Lega provinciale Cooperative di Modena, 

Unione Provinciale Cooperative di Modena, 

ANAEPA Confartigianato Lapam 

A.G.C.I.

Fillea-Cgil 

Filca-Cisl 

FeNeal Uil 

Stesura 11 MARZO 1998

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE


Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalita' attinente al settore.

Il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività ad un corso formativo gestito dal CTP ed a corsi di aggiornamento.


Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell'impossibilita' di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno entro il 31.12.98 al fine di valutare l'eventualita' di individuarlo nel RSLT compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

Per consentire al RLST lo svolgimento dei propri compiti, a far data dal 1/03/1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il RSLT dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edili, in un apposito fondo presso le Casse Edili stesse.

La nomina del RLST sara' comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle Imprese edili operanti nel territorio di Modena.



Solmi



Alfonso
Antonio
Eugenio
Giuseppe

Stesura 11 MARZO 1998

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA TERRITORIALE


Nell'ambito provinciale viene istituito il rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza, per le imprese sino a 15 dipendenti nelle quali non siano stati eletti o designati i rappresentanti aziendali alla sicurezza; lo stesso viene individuato e riconosciuto dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità attinente al settore.

Il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell'inizio della propria attività ad un corso formativo gestito dal CTP ed a corsi di aggiornamento.


Nelle imprese con più di 15 dipendenti, il Rappresentante alla sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, o al loro interno; nell'impossibilità di eleggere o designare al loro interno il rappresentante alla sicurezza, le parti si incontreranno entro il 31.12.98 al fine di valutare l'eventualità di individuarlo nel RSLT compatibilmente con le normative contrattuali e di legge vigenti.

Per consentire al RLST lo svolgimento dei propri compiti, a far data dal 1/03/1998 le imprese fino a 15 dipendenti, che hanno optato per il RSLT dovranno versare lo 0,15% del salario lordo, imponibile Cassa Edili, in un apposito fondo presso le Casse Edili stesse.

La nomina del RLST sarà comunicata dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle associazioni imprenditoriali previo il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori dipendenti delle Imprese edili operanti nel territorio di Modena.



Salvatore Bruno



[illegible]

MODELLO DI RICHIESTA CONSULTAZIONE RAPPRESENTANTE ALLA SICUREZZA
TERRITORIALE

Il sottoscritto nella sua qualità ¹ dell'impresa/unità produttiva
..... con sede in via chiede la
consultazione del Rappresentante alla Sicurezza Territoriale per sede aziendale, cantiere,
unità produttiva, siti in via

- in ordine alla valutazione e individuazione dei rischi
- sulla programmazione, realizzazione e verifica prevenzione
- in ordine alla valutazione del piano di sicurezza
- sulla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- sulla designazione degli addetti:
 - al servizio di prevenzione e protezione
 - al pronto soccorso
 - all'antincendio
 - alla evacuazione dei lavoratori
- in merito alla organizzazione della formazione
- altro _____

Per le verifiche opportune e la presa visione della documentazione si propone il giorno presso:

sede azienda sede CTP cantiere Associazione _____

telefonare al n. per la conferma.

data

timbro e firma

¹ datore di lavoro come definito dalla legge 626/94 art.2